



FONDAZIONE
SAN GALGANO

Determinazione del Direttore Amministrativo Contabile
n. 40 del 22/07/2026

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per l'esecuzione dello spettacolo di Marcio Rangel. Decisione di contrarre ex art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023. CIG BC7D006DD3

PREMESSO

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale di Chiusdino n. 51 del 17.12.2022 ha approvato la costituzione della Fondazione denominata "Fondazione San Galgano" nonché lo Statuto della medesima;
- Che la Fondazione San Galgano ha ottenuto il riconoscimento giuridico in data 22.02.2023 mediante iscrizione al n. 1183 nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- Visto lo Statuto della Fondazione San Galgano;
- Visto il verbale n. 2 del 18 settembre 2025 dell'Assemblea del Socio Unico Comune di Chiusdino con il quale è stato dichiarato cessato a far data dal 18/09/2025 il Consiglio di gestione ed è stato nominato con decorrenza 19/09/2025 Amministratore Unico il sottoscritto Dott. Paolo Fillini;
- Visto l'atto di delega delle funzioni attribuite al Direttore Amministrativo Contabile recante la data del 01/10/2025;
- Che la Fondazione è qualificabile come ente in house e pertanto tenuta all'applicazione del codice dei contratti in qualità di stazione appaltante;
- Preso atto che la Fondazione, nel periodo estivo, con il fine della promozione turistico culturale, organizza una serie di spettacoli da tenersi nel territorio comunale e presso l'Abbazia di San Galgano;
- Dato atto che gli spettacoli devono essere scelti in modo da soddisfare, quanto più possibile, gusti diversi e un pubblico di diverse fasce di età;
- Considerato che per motivi organizzativi, non è stato possibile organizzare in maniera adeguata il cartellone degli spettacoli 2026 e che pertanto potranno essere proposte solo alcune esibizioni rivolte ad pubblico più ristretto e realizzabili non in Abbazia ma nella Sala Capitolare;
- Vista al proposito la proposta dell'Associazione Siena Guitar Festival dell'esibizione Marcio Rangel chitarrista e compositore brasiliano che si è esibito come solista nei maggiori festival nazionali ed internazionali;
- Visto l'art. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Visto il preventivo di spesa trasmesso dall'Associazione Siena Guitar Festival – Loc. Poggiolo n. 4 – 53035 Monteriggioni (SI) – C.F. e P.IVA 92061850522, dal quale si evince che per l'esibizione dell'artista Marcio Rangel un costo complessivo di € 3.800,00=;
- Visto che nel nuovo codice dei contratti, all'art. 25 è stato previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per



FONDAZIONE
SAN GALGANO

svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26, pertanto anche per importi inferiori a 5.000,00 euro;

- Visto il comunicato del presidente ANAC, recante la data del 10.01.2024 con il quale si forniscono indicazione sul carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro;
- Dato atto come ANAC con il comunicato del presidente del 18 giugno 2025, ha ulteriormente prorogato la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma PCP dell'autorità dedicata all'acquisizione dei CIG per le fattispecie indicate nella delibera n. 582/12/2023 e nei comunicati del presidente del 10/1/2024, del 28/06/2024 e del 18/12/2024;
- Rilevato come per l'affidamento in parola si configurano le ipotesi per ricorrere al carattere transitorio, senza ricorrere ad alcun mercato elettronico ed acquisire il CIG direttamente dalla piattaforma ANAC;
- Dato atto che l'importo offerto dall'Associazione Siena Guitar Festival risulta congruo e che pertanto appare opportuno procedere all'affidamento;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 17, co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023:
- per gli appalti di valore inferiore a € 140.000, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che:
 - ✓ il fine che il contratto intende perseguire è la realizzazione di uno spettacolo musicale;
 - ✓ l'oggetto del contratto è l'esecuzione dello spettacolo di Marcio Rangel del 05/09/2026;
 - ✓ il contratto verrà stipulato mediante affidamento diretto dell'Associazione Siena Guitar Festival;
 - ✓ il contratto verrà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 36/2023;
 - ✓ l'importo del contratto, è di € 3.800,00 non soggetto IVA;
 - ✓ il fornitore è l'Associazione Siena Guitar Festival – Loc. Poggiolo n. 4 – 53035 Monteriggioni (SI) – C.F. e P.IVA 92061850522;
- Vista la Legge 136/2010 e succ. modifiche in tema di tracciabilità dei pagamenti relativi a commesse pubbliche;
- Dato atto inoltre che in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. si è provveduto ad acquisire direttamente dalla piattaforma ANAC il seguente CIG: BC7D006DD3;
- Preso atto che l'Associazione Siena Guitar Festival non è tenuta alla regolarità contributiva in quanto priva di dipendenti;
- Atteso che lo scrivente dichiara la non sussistenza di situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse con l'Associazione Siena Guitar Festival – Loc. Poggiolo n. 4 – 53035 Monteriggioni (SI) – C.F. e P.IVA 92061850522;



FONDAZIONE
SAN GALGANO

- Considerato che l'operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023;
- Ritenuto di finanziare la spesa con fondi di bilancio;

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare atto che la presente costituisce DECISIONE A CONTRARRE, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023;
- Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, per le ragioni esplicitate in preambolo, dello spettacolo musicale dell'artista Marcio Rangel da effettuarsi presso la Sala capitolare dell'Abbazia di San Galgano, all'Associazione Siena Guitar Festival – Loc. Poggiolo n. 4 – 53035 Monteriggioni (SI) – C.F. e P.IVA 92061850522, per l'importo complessivo di euro 3.800,00= non soggetto IVA;
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Di precisare che in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, alla verifica a campione dei requisiti dell'affidatario, e qualora sorteggiato, risultassero dichiarazioni mendaci, si provvederà alla risoluzione immediata del contratto;
- Di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione del suddetto compenso che avverrà dietro emissione, di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva;
- Di disporre, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. n. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Chiusdino 22.07.2026

Il Direttore Amministrativo Contabile
Silvia Da Frassini

FONDAZIONE SAN GALGANO

CLAUSOLE CONTRATTUALI ex D.lgs. n. 231/01

(in attuazione di quanto previsto nel Codice sanzionatorio allegato al Modello 231)

E' stabilito, in attuazione del Codice Sanzionatorio in uso, che i fornitori di beni e servizi anche professionali, indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata per il suo perfezionamento (contratto scritto, accettazione preventivo, corrispondenza commerciale ecc.) sottoscrivano le seguenti clausole.

- A. una clausola di impegno della controparte al rispetto del Modello 231, del Codice Etico dell'organizzazione e degli ulteriori Protocolli che saranno forniti;

“Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico e Manleva.

[Controparte] è a conoscenza che la nostra organizzazione ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. [Controparte] aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

[Controparte] manleva fin d'ora la nostra organizzazione per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte di [Controparte] o di suoi eventuali collaboratori.”

- B. una clausola risolutiva del contratto per colpa della controparte in favore dell'organizzazione per i casi in cui la controparte violi i principi e precetti dei documenti richiamati dal contratto, con specifica previsione di risarcimento di eventuali danni;

“Clausola Risolutiva.

Qualora [Controparte], o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte di [Controparte] o di suoi eventuali collaboratori, si configurerà un grave inadempimento contrattuale che legittimerà l'azienda a risolvere il presente contratto/ordine con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 del Codice Civile. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La nostra organizzazione potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.”